



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**Referto sul Controllo di
Regolarità Amministrativa nella
Fase Successiva
per il
Trimestre
06.02.2017/05.05.2017**

**A cura del Segretario Comunale
dr.ssa Concetta Puglisi**

Oggetto

Il presente documento ha ad oggetto il Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva svolto dal Segretario Comunale, che ne è il responsabile, con riferimento al TRIMESTRE 06.02.2017-05.05.2017, secondo la normativa, i principi informativi, le modalità operative e con le risultanze che seguono.

NORMATIVA PRIMARIA	<p>ART. 147 <i>BIS</i>, co. 2 e 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), nel testo modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213:</p> <p><i>“2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</i></p> <p><i>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”</i></p>
NORMATIVA SECONDARIA	<p>ART. 4 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013</p>
PRINCIPI INFORMATIVI	<p>a. Indipendenza (è effettuato dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni ex art. 97 T.U.E.L.)</p> <p>b. Imparzialità (è esercitato attraverso campionamento statistico degli atti)</p> <p>c. Standardizzazione (utilizza strumenti di controllo e metodi di misurazione predefiniti – griglia di raffronto)</p> <p>d. Trasparenza (coinvolge tutti i responsabili)</p> <p>e. Collaboratività (non persegue finalità sanzionatorie ma rivolte al miglioramento qualitativo degli atti ed ad una ottimale attuazione degli indirizzi politici in funzione della buona amministrazione dei cittadini)</p>
EFFETTI CORRELATI	<p>Indicatore di <i>performance</i></p>

MODALITÀ OPERATIVE DEL CONTROLLO

FASI:

1. Adozione da parte del Segretario Comunale della determinazione n. 03 del 06.05.2013 avente ad oggetto *“Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva – Modalità operative”*.
2. Predisposizione, da parte di unità di personale comunale a supporto del Segretario n. q., dell’elenco, distinto per area, di atti/provvedimenti emessi dai Responsabili di Area nel trimestre:
06.02.2017-05.05.2017
ed ascrivibili alle seguenti tipologie:
 - determinazioni di impegno di spesa;
 - determinazioni a contrattare;
 - provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici;
 - determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa;
 - contratti;
 - ordinanze.
3. Sorteggio di almeno il 10% (arrotondato all’unità più vicina e, se non raggiunta l’unità, di almeno un atto/provvedimento) del totale degli atti adottati da ciascuna area in ciascun trimestre, effettuato da dipendente preventivamente individuato, alla presenza del Segretario Comunale e di altra unità di personale anch’essa previamente individuata, secondo il metodo del *“Sorteggio casuale con foglio di calcolo excel, dotato della funzione che genera numeri casuali senza ripetizione”*.
4. Formalizzazione operazioni di sorteggio mediante redazione del verbale n. 01 del 08.06.2017.
5. Controllo atti/provvedimenti mediante comparazione con standard di riferimento di cui alla griglia di raffronto, in allegato sub lett. B) alla succitata determinazione del Segretario Comunale n. 03/2013, contenente indicatori che tengono conto di:
 - a. rispetto di norme, indirizzi e direttive;
 - b. correttezza e regolarità procedurale;
 - c. correttezza formale nella redazione dell’atto/provvedimento.

AREE DI ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTI	N. ATTI IN ELENCO	N. ATTI SORTEGGIATI E CONTROLLATI	TRIMESTRE
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	41	04	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	41	04	
	Determinazioni a contrattare	20	02	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	20	02	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	23	02	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	23	02	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	

Totale complessivo area <i>omissis</i>		84	08	
Percentuale		9,52%		
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni a contrattare	03	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	03	01	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	

Totale complessivo area <i>omissis</i>		03	01	
Percentuale		33,33%		
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	12	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	12	01	
	Determinazioni a contrattare	02	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	02	01	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	01	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	01	01	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
Totale complessivo area <i>omissis</i>		15	03	
Percentuale		20%		

<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	01	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	01	01	
	Determinazioni a contrattare	09	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	09	01	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2017-05.05.2017
Totale	0	0		
Totale complessivo area <i>omissis</i>	10	02		
Percentuale	20%			
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	06	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	06	01	
	Determinazioni a contrattare	01	01	06.02.2017-05.05.2017

	Totale	01	01	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Totale complessivo area omissis	07	02	
Percentuale	28,57%			
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	05	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	05	01	
	Determinazioni a contrattare	02	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	02	01	

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	14	01	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	14	01	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2017-05.05.2017
	Totale	0	0	
	Totale complessivo area omissis	21	03	
	Percentuale	14,28%		
	TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO	140		
	TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE	19		
	PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE	13,57%		

Quadro di sintesi irregolarità riscontrate

Tabella 1

TIPOLOGIA ATTO/PROVVEDIMENTO CONTROLLATO	IRREGOLARITÀ RILEVATE	NUMERO ATTI AREA INFICIATI IRREGOLARITA'	PER DA	PERCENTUALE
IMPEGNI DI SPESA	Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario e/o sul contenimento della spesa pubblica (<i>spending review</i>)	<i>omissis</i>	04 su 04	100%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
	Omesso riferimento MePA/Consip	<i>omissis</i>	04 su 04	100%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%

	Omesso riferimento clausola di tracciabilità finanziaria	<i>omissis</i>	0 su 04	0%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	100%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	Indicazione RUP - Responsabile del procedimento	<i>omissis</i>	01 su 04	25%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
Difetto di motivazione	<i>omissis</i>	04 su 04	100%	
	<i>omissis</i>	//	//	
	<i>omissis</i>	01 su 01	100%	

		<i>omissis</i>	01 su 01	100%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%	
DETERMINAZIONI CONTRATTARE	A	Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare"	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		Omessa menzione del R.U.P.	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	01 su 01	100%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%

	Omessa previsione cig/tracciabilità finanziaria	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	Difetto motivazione	<i>omissis</i>	01 su 02	50%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
Omesso riferimento MePA/Consip	<i>omissis</i>	0 su 02	0%	
	<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
	<i>omissis</i>	0 su 01	0%	

	<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	<i>omissis</i>	0 su 01	0%
Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i> di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed all’art. 12 del P.T.P.C. 2017- 2019	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
	<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	<i>omissis</i>	01 su 01	0%
	<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	<i>omissis</i>	0 su 01	50%
Omesso riferimento verifica requisiti generali	<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	<i>omissis</i>	01 su 01	100%
	<i>omissis</i>	01 su 01	100%
	<i>omissis</i>	01 su 01	100%
	<i>omissis</i>	01 su 01	100%

		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI	Vizi	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA	Vizi	<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
ORDINANZE	Incompetenza ad adottare l'atto	<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	Omessa menzione del Responsabile	<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//

	Procedimento	<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione	<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
CONTRATTI	Vizi	<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//

Tabella 2

AREE DI ATTIVITA'	N. ATTI CONTROLLATI	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE
<i>omissis</i>	08	32,69%	34,44%
<i>omissis</i>	01	0%	16,67%
<i>omissis</i>	02	50%	14,28
<i>omissis</i>	03	46,66%	25%
<i>omissis</i>	02	41,66%	33,33%
<i>omissis</i>	03	26,66%	20%
TUTTE LE AREE	19	32,94%	23,95%

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SUL CORRETTO GOVERNO DEGLI ATTI – CASI DI ATTENZIONE E DIRETTIVE AL PERSONALE APICALE

Si rileva, in linea generale, come la gestione delle risorse pubbliche non possa non soggiacere a forme di verifiche e rendicontazioni interessanti i centri di responsabilità dell'ente, anche al fine di appurare la correttezza e la regolarità dell'attività posta in essere dagli organi ad essa deputati in attuazione delle scelte del governo locale e di promuovere la crescita della cultura della legalità.

In particolare, dalla verifica "*controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva*", effettuata mediante utilizzo di una griglia predefinita sulla quale sono state annotate la presenza o l'assenza di elementi sostanziali, procedurali e di regolarità formale ritenuti indicativi di uno stato di benessere amministrativo dell'atto/provvedimento emanato, è possibile evincere che:

- può dirsi elevato, per il trimestre in oggetto, il grado di correttezza degli atti/provvedimenti di competenza degli organi gestionali, soggetti a controllo, con riguardo agli aspetti così sintetizzati:

a. Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale Insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado TANTO E' DATO DESUMERE ANCHE DALLA DICHIARAZIONE MENSILE DI INSUSSISTENZA DI TALI SITUAZIONI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI FINALI ADOTTATI ED IN ATTUAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO
b. Legittimazione adozione atto
c. Idoneità dell'atto in quanto la tipologia dell'atto è consona ed adeguata non dovendosi ricorrere ad altra forma
d. Indicazione della finalità di pubblico interesse
e. Imputazione di spesa/accertamento di entrata
f. Inserimento della data
g. Presenza della firma del Responsabile di Area
h. Presenza elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare
i. Rispetto obblighi di trasparenza
j. Utilizzo <i>nomen iuris</i> di determinazione a contrattare
k. Tutela riservatezza nell'erogazione di vantaggi economici a soggetti disagiati
l. Rispetto obblighi MePA

- E' dato registrare, come evincesi dalla tabella 2, un incremento complessivo dei vizi riscontrati in sede di controllo rispetto al precedente trimestre. La riduzione ha, infatti, riguardato solo le aree *omissis*.
- In particolare, sussistono/persistono scostamenti dalla conformità alla normativa di riferimento e, pertanto, dalla regolarità e correttezza dell'atto/provvedimento, in relazione agli obblighi ed adempimenti di seguito indicati:

a. Obblighi centralizzazione acquisti (Consip, altre centrali di committenza) - Dichiarazione rispetto – motivi di deroga (omissis)
b. Difetto di motivazione – Albo avvocati (omissis)
c. Indicazione R.U.P./Responsabile procedimento (omissis)
d. Verifica dei requisiti generali (omissis)
e. Ordinanze – Mancata indicazione responsabile procedimento, organo e termini di impugnazione (omissis)
f. Elusione disposizioni ordinamento economico-finanziario (omissis)
g. LAVORI DI SOMMA URGENZA - Difetto di motivazione: criterio di selezione operatore economico – determinazione spesa e regolarizzazione impegno di spesa – CIG - Tracciabilità finanziaria (omissis)

In relazione alle criticità riscontrate, che costituiscono altrettanti “casi di attenzione”, si ritiene dover impartire e/o reiterare, ai responsabili delle aree di attività in cui è articolata l’organizzazione dell’ente, le seguenti direttive:

OMISSIS	Omessa attestazione rispetto obbligo di ricorso al servizio di acquisti centralizzato o motivi di deroga
<p>Si rammenta – ancora una volta – la necessità, in caso di ricorso obbligatorio previsto dalla legge alle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori, per acquisto di:</p> <p>a. energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto sia cartacei che elettronici (art. 1, co. 7, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012);</p> <p>attestare nell'atto:</p> <p>a. il rispetto dell’obbligo oppure:</p> <p>b. l'avvenuta acquisizione di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione Consip o di altri soggetti aggregatori non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di "caratteristiche essenziali" (art. 1, co. 510, L. n. 208/2015)</p> <p>c. l'indisponibilità dei contratti Consip o di altri soggetti aggregatori o motivata urgenza purché di durata e misura strettamente necessaria (art. 9, co. 3 bis, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014)</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>In particolare, relativamente alla fornitura ENERVENTI S.p.A. si rileva che, con deliberazione n. 99 del 08 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, l’amministrazione, nell’intendimento di ottimizzare la gestione dei consumi energetici negli immobili pubblici, migliorando l'efficienza energetica e</p>	

conseguendo risparmi di spesa, accoglieva la proposta di ENERVENTI S.p.A., assunta al protocollo n. 14876 del 29/10/2012, avente come finalità quella di privilegiare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante installazione gratuita di impianto fotovoltaico in comodato di uso gratuito sulla copertura degli immobili di proprietà comunale ritenuti idonei e di fornire energia elettrica con una riduzione del 60% (55% il 1°anno) della tariffa della componente energia stabilita dall'AEEG per il mercato di tutela per tutta la durata del conto energia.

In riferimento alle liquidazioni di spesa esaminate, nell'ambito del presente controllo, non risulta alcuna attestazione in ordine al preliminare accertamento di:

- eventuale intervenuta scadenza del contratto;
- sussistenza impianti realizzati da ENERVENTI S.p.A. di produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica;
- accertamento della riduzione concordata tra le parti pari al 60% della componente energia stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il mercato di tutela;
- ammontare dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica applicati al Comune ed, in particolare, se inferiori ai corrispettivi stabiliti per le convenzioni CONSIP per l'intera durata della fornitura.

Nel rappresentare, come sopra già evidenziato, che, per le categorie merceologiche obbligatorie, tra cui l'energia elettrica (art. 1, co. 7, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012), a pena di responsabilità disciplinare e per danno erariale e nullità dei contratti stipulati in violazione, l'amministrazione è obbligata ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e da altre centrali di committenza ed ha diritto di recedere dal contratto (salvo altre forme di recesso maggiormente favorevoli per l'Ente previste dallo stesso contratto) ex art. 1, co. 13, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, che testualmente si riporta: *"Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20."*, si dispone che i Responsabili di Area pongano in essere i dovuti accertamenti ed i conseguenti adempimenti di legge.

Per opportuna completezza, si soggiunge che è sempre attivabile, in caso di assenza di convenzioni Consip o di altra centrale di committenza, la tutela prevista dall'art. 8, co. 8, del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014 *"la riduzione degli importi dei contratti in essere di acquisto di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua degli stessi e facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione, salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso va comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, l'amministrazione può, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari all'attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici"*.

OMISSIS

Difetto di motivazione

Nel conferimento dell'incarico legale, va fatto riferimento all'individuazione dell'affidatario

nell'ambito dell'albo all'uopo istituito con procedura pubblica.	
OMISSIS	Indicazione R.U.P./Responsabile del procedimento
<p>Si rileva che, SOLO PER I CONTRATTI (LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI) necessita individuare un responsabile del procedimento unico (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016) per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, che svolga i compiti previsti dal codice, il cui nominativo deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta e, comunque, nella determinazione a contrattare.</p> <p>NELLE ORDINANZE E NEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI NON A VALENZA CONTRATTUALE va indicato il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (L. R. n. 10/91)</p>	
OMISSIS	Mancato richiamo verifica dei requisiti generali
<p>Mancato richiamo nell'ambito dell'atto dell'avvenuto accertamento dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.</p> <p>L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione S.O.A. per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale (vds. Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016).</p> <p>Sono stati chiesti chiarimenti all'A.N.A.C. in merito alle modalità di verifica dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con la modalità «richiesta di offerta» (RDO).</p> <p>Sul punto, l'A.N.A.C. ha evidenziato che: <i>“Con riferimento alle gare gestite con modalità telematiche, Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnova ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.). Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. A tal fine potrà avvalersi del sistema AVCpass, come precisato nel Comunicato del Presidente del 12 giugno 2013, utilizzando la modalità di interazione «web based» (ossia mediante connessione al sistema AVCpass via web) secondo le indicazioni fornite nel Manuale d'uso dell'applicazione e previa registrazione della stazione appaltante medesima e degli operatori economici partecipanti. Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 dicembre 2015.”</i> (vds. Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 10 dicembre 2015)</p>	

OMISSIS	Omessa indicazione responsabile procedimento ed organi a cui impugnare ordinanza con relativi termini
Si richiede di menzionare, nelle ordinanze: il responsabile del procedimento, i mezzi ed i termini di impugnazione.	
OMISSIS	Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario
Dagli atti di liquidazione di fatture relative a somministrazioni di telefonia ed energia elettrica, non si evince con chiarezza la previa assunzione dell'impegno di spesa rispetto all'acquisizione della fattura (si ricorda che, ai sensi dell'art. 183, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente, l'impegno è costituito con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile). Né, negli stessi, è specificato se trattasi di conguagli per consumi elettrici per cui è possibile l'integrazione dell'impegno di spesa sino alla concorrenza del dovuto (cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 82 del 23 febbraio 2015)	
OMISSIS	<p>LAVORI DI SOMMA URGENZA</p> <p>Difetto di motivazione: criterio di selezione operatore economico – regolarizzazione impegno di spesa</p> <p>CIG - Tracciabilità finanziaria - Omessa previsione clausola</p> <p>Obbligo trasmissione ANAC</p>
Nell'atto esaminato nulla è detto circa le preliminari verifiche ed attività di consultazione (albo comunale, indagini di mercato, ecc.) per l'individuazione del contraente, sia pure aggiudicatario in via diretta, né sul possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali e di qualificazione né, infine, sulla determinazione del corrispettivo e sulla regolarizzazione della spesa: se vi sia capienza o meno dello stanziamento di bilancio, con conseguente applicazione, al ricorrere di tale ultima eventualità, della procedura di cui all'art. 191, co. 3, del D.Lgs. n. 267/00, che testualmente recita: <i>“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”</i> e di cui all'art. 194, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n.	

267/00.

Inoltre, al fine del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per l'individuazione univoca (tracciabilità) delle movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso, deve essere indicato il C.I.G. anche per i contratti stipulati in via d'urgenza. In questi casi, il codice CIG va inserito al più tardi nella lettera d'ordine (v. par. 5.2. 3^a interlinea, della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con Delibera ANAC n. 556/2017). Sono, infatti, escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità solo le seguenti fattispecie:

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici;
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto e se sono state tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Vedi anche faq C8);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.11 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- la sponsorizzazione pura di cui all'art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

- i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici.

In conclusione, appare utile delineare un quadro di sintesi della normativa disciplinante la fattispecie. A tal fine, si rammenta che le circostanze di "somma urgenza" sono quelle che "non consentono alcun indugio", il cui presupposto è dato dall'essere "impreviste ed imprevedibili", che comportino uno stato di "imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità". La procedura disciplinata dall'art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. ed ii., attivabile entro il limite di importo 200.000 Euro o di quanto necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio, richiede la redazione di un verbale di constatazione dello stato di urgenza da parte del primo che si reca sul luogo tra il RUP o il tecnico dell'amministrazione, che descriva i lavori necessari, affidabili "direttamente", tramite la predisposizione, ad opera del RUP o del tecnico, di un apposito "ordine di esecuzione dei lavori" trasmesso all'affidatario, a fronte di corrispettivo fissato di comune accordo con l'affidatario o, in difetto di accordo, sulla base di prezzi desunti dai prezzi ufficiali comunque ammessi in contabilità, ridotti del 20% (se l'esecutore non iscrive riserva negli atti contabili, si intende che egli abbia accettato i predetti prezzi). Entro 10 giorni dall'emissione dell'ordine di esecuzione, il RUP o il tecnico inviano alla stazione appaltante una perizia giustificativa dei lavori, unitamente al predetto verbale dettagliando il più possibile la parte descrittiva dei lavori e le motivazioni dello stato di urgenza. La stazione appaltante che riceve il verbale e la perizia giustificativa, provvede alla approvazione dei lavori ed alla copertura della spesa. In particolare, in caso di capienza dello stanziamento di bilancio, il responsabile adotta propria determinazione con cui approva i lavori ed impegna la spesa quando, invece, i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, la Giunta, entro 20 giorni dall'ordine di esecuzione redatto dal RUP o dal tecnico e su proposta del medesimo soggetto, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (artt. 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000). Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare, viene data comunicazione all'affidatario). Il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. è autocertificato dall'affidatario e verificato dalla stazione appaltante ex post in un termine non superiore a 60 gg. dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

In riferimento alla vigilanza successiva sulla legittimità delle procedure (art. 163, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.), come puntualizzato nel Comunicato dell'ANAC del 15 febbraio 2017, l'amministrazione deve trasmettere all'ANAC la documentazione relativa, entro il termine indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici del 15.02.2017, entrato in vigore il 29.02.2017, il cui art. 24, rubricato "Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile", prevede "*Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163, del codice, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:*

- a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
- b) perizia giustificativa;
- c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;
- d) verbale di consegna dei lavori;
- e) contratto, ove stipulato.

L'Ufficio di vigilanza sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Autorità.

Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicita attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento... omissis".

CONCLUSIONI

Il presente referto funge, altresì, da *report* per i Responsabili di area, ai quali, con la relativa consegna, in uno alle schede inerenti al controllo svolto su ciascun atto/provvedimento, sono restituiti i dati.

Dei risultati del presente controllo, quale sistema complementare, si tiene conto in sede di valutazione della *performance*.

Il referto in oggetto è, inoltre, trasmesso a:

- Sindaco;
- Consiglio Comunale;
- Revisore Unico dei Conti;
- Organismo di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Puglisi